

COMUNE DI VENAUS
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 74 del 15.12.2015

OGGETTO: INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE,
MEDIANTE GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
TRIBUTARIO, DEGLI ACCERTAMENTI ICI E IMU NEI CONFRONTI DI ENEL
PRODUZIONE SPA

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

Delibera n. _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 74 del 15.12.2015

Oggetto: INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE, MEDIANTE GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DEGLI ACCERTAMENTI ICI E IMU NEI CONFRONTI DI ENEL PRODUZIONE SPA

Su proposta e relazione del Sindaco

Visto che si è definitivamente concluso ad inizio 2014 il contenzioso tributario tra Agenzia del Territorio e Enel Produzione spa relativamente al classamento e rendita della centrale Enel di Venaus, che interessava il Comune per quanto riguarda le imposte immobiliari relative (ICI, IMU), che risultavano agli atti essere state solo parzialmente versate per gli anni 2011, 2012 e 2013;

Visto che l'azione di recupero fiscale trae origine dalla fattiva attività del Comune in materia di proposte di revisione delle rendite catastali, di cui al commi 336 dell'art. 1 della legge 311/2004, avviata fin dal lontano anno 2007;

Visto che era quindi necessario procedere al recupero delle imposte non versate da Enel nelle suddette annualità, in pendenza del giudizio che Enel aveva nei confronti del Catasto (si ricordi che in appello Enel aveva ottenuto una sentenza favorevole, poi impugnata in Cassazione, con definitivo esito ad esso favorevole, dall'Erario);

Visto che quindi, sono poi stati assunti i seguenti atti:

Nota all'Enel produzione spa di comunicazione dell'avvio del procedimento di accertamento, nel 2014;

Deliberazione di G.C. n. 14 del 6 giugno 2015, con oggetto *"INDIRIZZI PER LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ENEL/COMUNE DI VENAUS IN RELAZIONE ALLA REVISIONE DELLE RENDITE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI VENAUS "*, dove, considerato che si trattava di importi rilevanti e attività tecnicamente complesse, ci si avvale della disposizione regolamentare in materia di Imu che consente alla Giunta comunale di determinare annualmente gli indirizzi per le azioni di controllo da parte degli uffici tributari del Comune.

In particolare, si valutava come le violazioni, relative a infedeli dichiarazioni ed omessi versamenti, riguardassero più annualità d'imposta, fattispecie per cui vi sono diverse posizioni interpretative in materia di cumulo delle sanzioni tributarie. Nella deliberazione, la Giunta forniva specifici indirizzi all'Ufficio comunale, affinché esso, nella sua azione di applicazione e graduazione delle sanzioni, privilegiasse in ogni caso e nella prima fase, a beneficio della collettività comunale, le soluzioni interpretative più rigorose e favorevoli per il Comune, considerato anche il lungo tempo trascorso dalle prime segnalazioni sulla rendita all'Agenzia del territorio;

Avvisi di accertamento, di conseguenza emessi:

1) avviso emesso con prot. 1504/2015 del 24/06/2015, notificato in data 02/07/2015 e relativo ad ICI per l'anno **2011** per un totale di €537.950 così articolato:

- imposta dovuta €224.118,
- sanzione per infedele denuncia €224.118,
- sanzione per omesso versamento €74.706 (*in effetti per errore materiale, l'importo esatto era 67.235,40 ndr*)
- interessi €15.003,

2) avviso emesso con prot. 1505/2015 del 24/06/2015, notificato in data 02/07/2015 e relativo ad IMU per l'anno **2012** per un totale di €1.068.564, così articolato:

- imposta dovuta € 456.149,
- sanzione per infedele denuncia €456.149,
- sanzione per omesso versamento €136.844,
- interessi €19.416,

3) avviso emesso con prot. 1506/2015 del 24/06/2015, notificato in data 02/07/2015 e relativo ad IMU per l'anno **2013** per un totale di €1.146.282, così articolato:

- imposta dovuta € 494.136
- sanzione per infedele denuncia €494.136,
- sanzione per omesso versamento €148.240
- interessi €9.764.

la lettera di Enel Produzione del 29 luglio 2015 prot. 0027894, protocollo in arrivo n. 1849 del 30.7.2015, con la quale viene formulata istanza di accertamento con adesione sugli avvisi ICI/IMU per annualità 2011/2012/2013 sopra riportati, esponendo una serie di ragioni e considerazioni, *“per verificare la possibilità di definire bonariamente in contraddittorio le pretese oggetto degli accertamenti sopra evidenziati e riguardanti il fabbricato catastalmente individuato al fgl.16/num.1184/sub.3 (Centrale di Venaus).”*

La deliberazione di G.C. n. 25 del 6 agosto 2015 in cui, in riferimento a questo contenzioso, si stabiliva di affidare all'avv. Maurizio Fogagnolo di Ivrea un incarico di assistenza e rappresentanza stragiudiziale e giuridica, relativo al momento alla fase precontenziosa che poteva evolvere in patrocinio giudiziale se fosse stato presentato ricorso. L'incarico comprendeva la formulazione di comunicazioni e proposte in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, in sede di applicazione dell'istituto deflattivo dell'accertamento con adesione. In tutta evidenza, questa attività era finalizzata alla miglior soluzione possibile, tenuto conto che, in un ipotetico contenzioso esteso ai 3 gradi di giudizio, sempre solo in caso di esito favorevole, il beneficio economico per il Comune sarebbe stato dilazionato almeno di ulteriori 5/6 anni;

L'incarico al legale incaricato di rappresentare e patrocinare il Comune è stato formalizzato con determina n. 3 del 12 agosto 2015;

Visto che si sono tenute da Agosto ad oggi, numerose sessioni, di persona, per telefono e via web con l'Avvocato che ha seguito personalmente la trattativa con Enel, aggiornando l'amministrazione sugli sviluppi e sulle possibilità che vi erano di evitare il contenzioso e recuperare i tributi dovuti. A seguito di richiesta di proroga è stato dilazionato il termine per definire l'eventuale accertamento con adesione.

Visto che, in base agli accordi *in fieri* definiti con l'assistenza e rappresentanza del Comune da parte dell'avv. Fogagnolo, è pervenuta da Enel produzione spa, una proposta di definizione bonaria del contenzioso, mediante accertamento con adesione, prot. 113432 del 15.12.2015 che chiede:

“che Codesto Spettabile Ente provveda all'annullamento totale delle sanzioni irrogate per omesso parziale versamento, nonché alla riduzione delle sanzioni irrogate per infedele denuncia ad ¼ del minimo edittale in relazione all'annualità 2011 e ad un terzo del minimo edittale in relazione alle annualità 2012 e 2013”, specificando che essa *“... è finalizzata ad evitare – ove possibile - la proposizione di specifico contenzioso nei confronti degli avvisi di accertamento emessi dal Comune, che la scrivente società si riserva di presentare nei termini di legge, in caso di mancato accoglimento della proposta di definizione contenuta nella presente istanza”*

A stretto seguito Enel Produzione spa ha poi fatto pervenire una nota integrativa, n. 114393 del 16 dicembre 2015, in cui specifica che si impegna a riconoscere come dovuto, a seguito dell'accoglimento delle istanze di rideterminazione delle sanzioni già inoltrate, l'importo complessivo ed onnicomprensivo determinato in base all'imposta dovuta, interessi e sanzioni ridotte ad 1/4 del minimo edittale (50% dell'imposta) in relazione all'annualità 2011 e ad 1/3 del minimo edittale (sempre 50%) con riferimento alle annualità 2012 e 2013 e comprensivo dell'integrazione degli interessi al 31 dicembre 2015, come calcolati

dall'Ente. Ciò avverrà a definizione degli avvisi di accertamento notificati in data 24/06/2015, con rinuncia da parte di Enel produzione spa *"ad ulteriori contestazioni in merito a tali atti e ad ogni istanza di rimborso in relazione all'IMU versata sulla base della rendita accertata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio del territorio di Torino, utilizzata dal Comune nei propri avvisi di accertamento."*

Va ancora ricordato che Enel produzione spa, nel formulare la proposta in via di accertamento con adesione, ha comunque precisato che la controversia sulla rendita catastale verso l'Agenzia del Territorio è ancora pendente per riassunzione da parte di Enel stessa dinanzi alla CTR di Torino. Ha poi anche ribadito la propria posizione preliminare circa le sanzioni applicate, che reputava non dovute sia per l'infedele dichiarazione che per l'omesso versamento, anche in riferimento alla buona fede che le sarebbe derivata dall'esito altalenante dei giudizi tributari sulla rendita catastale.

In merito a quanto sopra è stata chiesta e ottenuta in atti, apposita relazione riservata dell'avvocato Fogagnolo, trasmessa per posta elettronica in data 19 dicembre 2015, che consente di valutare le circostanze, il rischio di causa eventuale e, quindi, l'opportunità e legittimità della definizione della pratica, in sede contenziosa o meno;

In particolare si ricorda che i Regolamenti comunali Ici (C.C. 18 del 20.4.1997) e Imu (C.C. 29 del 30.11.2012) in vigore nel tempo prevedono l'applicazione dell'accertamento con adesione del contribuente (legge 218 del 19.6.1997) per gli anni d'imposta considerati;

Si è ritenuto comunque opportuno sottoporre la questione ad indirizzi generali del Consiglio comunale per ragioni di massima trasparenza e condivisione politica, tenuto conto sia delle dimensioni del Comune che delle relative entità finanziarie della controversia, pur avendo presente che – in quanto accertamento con adesione – l'adozione dell'atto finale competerà in autonomia al Responsabile del servizio Tributi;

Sulla base della relazione riservata dell'avvocato il Sindaco espone infine la sintesi del ragionamento che lo porta a proporre al Consiglio di esprimere un parere favorevole alla definizione della controversia, in sede precontenziosa, secondo la proposta ricevuta da Enel e ottenuta a seguito della trattativa svolta dall'avvocato incaricato dal Comune:

Le valutazioni sul rischio di causa e sul contenzioso collegato circa la rendita:

- 1) Se si considera che Enel afferma avere ancora in corso il giudizio relativo alla contestazione della rendita catastale attribuita, avendo riassunto avanti alla C.T.R. di Torino il ricorso rigettato dalla Corte di Cassazione, il riconoscimento della maggiore imposta accertata sulla base di tale rendita costituisce un risultato essenziale per il comune, e permette di non dover subire le conseguenze di un'eventuale diversa decisione giudiziale in merito alla rendita attribuibile a tale fabbricato, fornendo certezza all'imposta incassata dal comune fino all'anno 2015;
- 2) Per le due tipologie di sanzioni applicate – in tutto o in parte – non si può infatti escludere che ne potesse essere riconosciuta la disapplicazione in un eventuale contenzioso, soprattutto sotto il profilo della buona fede del contribuente (art. 10 dello statuto del contribuente);

Le valutazioni sul quantum della sanzione e interessi comunque da introitare:

- 3) La riduzione al minimo edittale rappresenta lo spazio consentito rispetto alla collaborazione del contribuente, mentre la riduzione discende dal dettato normativo. In ogni caso rimane acquisita una maggior somma, sia per sanzioni che interessi, senza i costi ed i lunghi tempi di un seguito di contenzioso. Anche la quantificazione degli interessi copre gli oneri sostenuti dal Comune in questa fase;
- 4) Appare logico e coerente con l'utilizzo dell'istituto deflattivo dell'accertamento con adesione che, rispetto all'applicazione massima e più rigorosa delle sanzioni in fase iniziale, a fronte dell'atteggiamento collaborativo del contribuente che consente di evitare il contenzioso e recuperare l'imposta dovuta, si utilizzino gli spazi di riduzione delle sanzioni disponibili;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile e preso atto che il Segretario ha svolto la sua attività di collaborazione giuridica;

Ciò premesso si propone che il Consiglio

DELIBERI

Di esprimere, su di un piano politico-amministrativo che coinvolge soprattutto valutazioni di opportunità (prospettive dei tempi e dei rischi di causa, equità sostanziale dell'operare amministrativo) il parere favorevole dell'Amministrazione comunale per l'accoglimento della istanza di accertamento con adesione presentata da Enel produzione spa con le due note citate in premessa.

Di dare mandato alla Giunta e ai Funzionari responsabili per l'attuazione degli indirizzi, nell'ambito dei rispettivi spazi di competenza.

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li, 21.12.2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li, 21.12.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA